

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

TITOLO I - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Capo I - Disposizioni generali

ART. 1 - INDIVIDUAZIONE DEI CIMITERI E RELATIVO REGIME GIURIDICO

- 1.** Sono cimiteri comunali del Comune di Castelleone:
 - a) il Cimitero del Capoluogo;
 - b) il Cimitero della frazione di San Latino;
 - c) il Cimitero della frazione di Corte Madama.
- 2.** I cimiteri anzidetti, i loro eventuali ampliamenti ed i nuovi cimiteri che in futuro dovessero essere realizzati in conformità alle disposizioni degli artt. 54 ss., D.P.R. n. 285/1990 s.m.i., vanno soggetti al regime giuridico proprio del demanio pubblico ai sensi dell'art. 824, co. 2, c.c. e pertanto sono inalienabili, inusucapibili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano e, compatibilmente con esse, dal presente Regolamento.
- 3.** I manufatti, fabbricati, impianti e materiali di arredo relativi ai cimiteri comunali sono di proprietà esclusiva del Comune di Castelleone, salve diverse previsioni normative o pattizie.
- 4.** I piani regolatori cimiteriali possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico, per la quale si ha riguardo anche agli articoli del presente Regolamento.
- 5.** Il Comune può dare un'area adeguata all'interno dei cimiteri in concessione alle comunità straniere che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali.
- 6.** Il Comune può autorizzare:
 - a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA;
 - b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto di ampiezza almeno pari a quella prevista per i cimiteri;
 - c) quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze, la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA.

ART. 2 - UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI

- 1.** L' Ufficio Servizi Cimiteriali ha il compito di attendere a tutte le pratiche finanziarie, tecniche e amministrative relative al settore cimiteriale, con la sola esclusione di quelle relative ai certificati anagrafici. A titolo esemplificativo, compete all'Ufficio:
 - a) monitorare la disponibilità di sepolcreti cimiteriali;
 - b) organizzare e coordinare il lavoro del seppellitore, degli eventuali custodi e dei soggetti che a qualsiasi titolo svolgano la propria attività in relazione ai cimiteri;
 - c) assicurare la fornitura dei materiali e delle attrezzature necessari al funzionamento dei servizi cimiteriali;
 - d) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati, manufatti, monumenti, giardini e piante ornamentali siti in ambito cimiteriale di pertinenza del comune e la cui manutenzione non spetti a terzi;

- e) in collaborazione con l'Ufficio Lavori Pubblici, istruire, definire ed eventualmente affidare i lavori per l'ampliamento dei cimiteri esistenti e/o per la realizzazione di nuovi;
- f) istruire le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e curarne ogni relativo adempimento, anche fiscale ed economico-finanziario;
- g) provvedere alla pubblicazione dei manifesti relativi allo spoglio dei campi cimiteriali;
- h) tenere i registri e gli schedari relativi ai sepolcreti concessi in uso ai privati, con il relativo scadenziario;
- i) curare la vigilanza dei cimiteri;
- l) curare la corretta tenuta e conservazione dei registri previsti dalla legge.
- m) occuparsi di ogni altro compito in materia cimiteriale demandato al Comune dalla legge e dal presente Regolamento.

2. Anche ai sensi dell'art. 107, D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., la direzione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali e tutti i relativi compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spettano e vengono comunque conferiti al dirigente del settore in cui l'Ufficio è incardinato. Restano escluse da tale competenza solamente le attività che costituiscono diretta estrinsecazione dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo comunali e quelle eventualmente attribuite alla competenza inderogabile del Sindaco da specifiche norme di legge.

3. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti privati, che saranno tenuti al rispetto della legge e del presente Regolamento. Qualora il gestore privato dei cimiteri svolga anche attività funebre, è d'obbligo la separazione societaria nel rispetto della L. n. 287/1990.

ART. 3 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI

1. Qualora la gestione e/o manutenzione dei cimiteri sia pubblica, il numero del personale addetto ai cimiteri ed il relativo stato giuridico ed economico sono disciplinati dalla pianta organica e dal Regolamento generale per il personale comunale.

2. Ad uno o più dei cimiteri comunali può essere preposto un custode seppellitore con le seguenti funzioni:

- a) ricevere in consegna i feretri giunti al Cimitero accompagnati dai documenti dovuti ed effettuarne la sepoltura, comprensiva della muratura dei loculi e della rimozione della relativa piastra;
- b) dare indicazioni affinché i feretri che, per incompletezza di documenti o per inosservanza delle prescrizioni del caso, non potesse prendere in consegna siano collocati nella camera mortuaria di cui il Comune usufruisce, a disposizione del medico del Servizio Igiene Pubblica;
- c) effettuare le esumazioni ordinarie e quelle straordinarie, previa autorizzazione del soggetto competente;
- d) custodire il magazzino ed eseguire i lavori di manutenzione ordinaria dell'area cimiteriale;
- e) curare la vigilanza all'ingresso, in particolare impedendo l'accesso di veicoli;
- f) fornire ai visitatori che le richiedano le informazioni a sua conoscenza sul servizio cimiteriale.

3. Il personale addetto ai cimiteri ha l'obbligo, durante il servizio, di indossare gli elementi identificativi prescritti dal Comune.

4. Al personale addetto ai cimiteri è fatto obbligo di tenere il contegno rispettoso che il luogo e la funzione richiedono. Al personale addetto ai cimiteri è vietato ricevere mance, fumare o bere alcolici in servizio, accettare incarichi da privati.

Capo II - Manutenzione delle aree cimiteriali

ART. 4 - MANUTENZIONE DELLE AREE CIMITERIALI

- 1.** Salve le eccezioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali è eseguita a cura e spese del Comune, così come la pulizia dei viali, la cura delle piantagioni ornamentali, il taglio e il trasporto delle erbe, lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali (fiori, ceri, etc.) e lo sgombero dei viali principali in caso di neve. L'attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria può essere oggetto di affidamento a soggetti privati, individuati in esito a procedure di evidenza pubblica qualora le condizioni e le caratteristiche dell'affidamento lo rendano necessario.
- 2.** In caso di concessione e per tutto il tempo di questa, i concessionari devono mantenere a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
- 3.** Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune potrà provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da effettuarsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
- 4.** Le corone o cofani di fiori posizionate nelle vicinanze di fosse, loculi o aree verranno rimosse dopo cinque giorni dal seppellimento della salma.

ART. 5 - PREROGATIVE DEL COMUNE SUI MONUMENTI E RICORDI FUNEBRI

- 1.** In quanto previsto dalla relativa concessione, ricordi funebri, lapidi e monumenti di ogni sorta diverranno di proprietà esclusiva del Comune qualora almeno uno dei parenti e/o degli affini fino al sesto grado del defunto non presenti istanza per ottenerne la restituzione.
- 2.** L'istanza di cui sopra dovrà essere presentata in forma scritta entro un mese dall'esumazione o estumulazione.

ART. 6 - IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI NEI CIMITERI

- 1.** I lavori diversi da quelli di competenza esclusiva del Comune possono essere affidati dai privati ad imprese di loro scelta, che li potranno effettuare solo dopo aver ottenuto la preventiva autorizzazione dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

ART. 7 - DISCIPLINA DEI LAVORI

- 1.** Le imprese che a qualsiasi titolo svolgono lavori nell'ambito dei cimiteri comunali sono tenute al rispetto del presente Regolamento.
- 2.** I mezzi d'opera utilizzati per il trasporto di persone e materiali non potranno rimanere nel Cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico.
- 3.** I materiali di risulta dovranno essere sollecitamente asportati dal Cimitero a cura e spese dell'esecutore dei lavori.
- 4.** Le imprese incaricate dai privati di effettuare lavori nell'ambito dei cimiteri comunali devono osservare l'orario di apertura e chiusura del Cimitero. E' inoltre vietato eseguire lavori:
 - a) nei giorni festivi e prefestivi, salva deroga concessa dall'Ufficio Servizio Cimiteriali a fronte di particolari esigenze tecniche;
 - b) nei tre giorni precedenti la ricorrenza dei defunti e fino alla domenica successiva.
- 5.** Previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, i privati potranno dipingere o far tinteggiare le pareti interne ed esterne delle cappelle di famiglia site nei cimiteri comunali con i colori i cui campioni sono depositati presso l'Ufficio stesso.

Capo III - Norme di condotta

ART. 8 - ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO

- 1.** Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei cimiteri sono determinati con provvedimento sindacale.
- 2.** Dieci minuti prima della chiusura verrà dato adeguato segnale acustico di avviso, dopo il quale i cancelli d'ingresso verranno chiusi e tutti coloro che si trovano all'interno dovranno portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'orario previsto. Mentre il cimitero è chiuso, nessuno vi può entrare, ad eccezione degli addetti della polizia municipale, della vigilanza sanitaria e/o giudiziaria e degli addetti al cimitero di cui all'art. 3 nel legittimo esercizio delle loro funzioni.
- 3.** L' Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà ad affiggere all'albo dei cimiteri e a pubblicare sul sito web del Comune la tabella degli orari e gli avvisi di loro variazione.

ART. 9 – FUNERALI

- 1.** I funerali devono di norma essere celebrati in modo da giungere al cimitero almeno un'ora prima della sua chiusura, onde permettere l'ultimazione delle operazioni di sepoltura entro l'orario.
- 2.** Qualora nell'arco della stessa giornata venissero celebrati distinti funerali, gli interessati dovranno aver cura che un funerale non venga celebrato prima che sia trascorsa almeno un'ora dalla celebrazione di quello precedente.

ART. 10 - NORME PER I VISITATORI E LE IMPRESE

- 1.** All' interno delle aree cimiteriali è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo. A titolo esemplificativo, è vietato:
 - a) consumare cibi, fumare, tenere contegno chiacchieroso, correre;
 - b) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi;
 - c) gettare fiori e/o rifiuti in genere fuori dagli appositi cestini, appendere sulle tombe oggetti in mancanza di autorizzazione comunale ed accumulare neve sulle sepolture;
 - d) abbandonare scope, stracci, innaffiatoio o altro materiale;
 - e) calpestare o manomettere aiuole, fiori e/o alberi;
 - f) sedere sulle sepolture o sui monumenti, camminare sulle tombe affioranti, intralciare il passaggio, nonché delimitare le sepolture con catene o altro in mancanza di autorizzazione comunale;
 - g) offrire a visitatori e/o lavoranti, a titolo oneroso o gratuito, beni e/o servizi di qualsiasi genere;
 - h) distribuire volantini ed avvisi di qualsiasi genere senza autorizzazione comunale;
 - i) scattare fotografie o effettuare registrazioni e/o riproduzioni audiovisive di qualsiasi genere senza autorizzazione comunale;
 - l) questuare;
 - m) portare cani o altri animali.
- 2.** L'ingresso alle aree cimiteriali è vietato ai minori degli anni dieci non accompagnati e a chi sia in evidente stato di alterazione psico-fisica.
- 3.** All'interno delle aree cimiteriali non è ammessa la circolazione di veicoli privati, ad eccezione di quelli previamente autorizzati di volta in volta e per periodi determinati dal Comune a seguito di istanza scritta.
- 4.** Il Comune può rilasciare alle persone con difficoltà di deambulazione permessi annuali per accedere alle aree cimiteriali con l'ausilio di biciclette o altri mezzi idonei. Il permesso viene rilasciato dietro istanza scritta corredata da certificato medico, è

nominativo, indica il tipo (o i tipi) di mezzo che il privato è autorizzato ad usare e può essere rinnovato di anno in anno a fronte del deposito di certificato medico che attesti la permanenza o l'aggravamento delle difficoltà di deambulazione che avevano giustificato il primo rilascio del permesso.

ART. 11 - RIFIUTI CIMITERIALI

- 1.** I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, D.Lgs. n. 152/2006.
- 2.** Tali rifiuti dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa speciale di riferimento.

Capo IV – Sanzioni

ART. 12 – SANZIONI

- 1.** Salvo che il fatto costituisca oggetto di sanzione da parte di disposizione legislativa speciale, chiunque violi una qualsiasi delle disposizioni del presente Regolamento è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500.
- 2.** Nella determinazione concreta della sanzione amministrativa pecuniaria tra il minimo ed il massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, alle condizioni economiche dell'agente.
- 3.** Si applica la L. n. 689/1981 s.m.i.

TITOLO II - NORME PER LE SEPOLTURE

Capo I - Disposizioni generali

ART. 13 - AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA NEI CIMITERI COMUNALI

- 1.** Il Comune è tenuto a garantire la sepoltura, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) ai cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse la residenza;
 - b) ai cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma qui residenti in vita;
 - c) ai cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente in uno dei cimiteri comunali;
 - d) ai nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7, D.P.R. n. 285/1990 s.m.i., il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale o comunque a quelli i cui genitori sono residenti nel Comune;
 - e) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
 - f) alle ossa, ai resti mortali, alle ceneri derivanti dai cadaveri di cui alle lettere precedenti.
- 2.** Nel solo caso di concessionario residente nel territorio del Comune, è consentita la tumulazione/inumazione nella sepoltura data in concessione di salma/cassetta resti

mortali/urna cineraria di parenti e affini fino al secondo grado anche non rientranti nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f) del comma precedente.

ART. 14 - TIPOLOGIE DI SEPOLTURA

- 1.** Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
- 2.** Sono ad inumazione le sepolture nella terra. Sono a tumulazione tutte le altre in loculi, tombe affioranti e cappelle.
- 3.** Le aree destinate ad inumazione di salme sono distinte in campo comune e campo paganti.

ART. 15 - DIVIETO DI CASSE NON REGOLAMENTARI

- 1.** Per l'inumazione in campo comune o in campo paganti non è ammesso l'uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile né l'uso di casse con caratteristiche comunque difformi da quanto prevede l'art. 75, D.P.R. n. 285/1990 s.m.i. Ciò vale anche per le urne contenenti resti cinerari oggetto di inumazione nei campi comuni o paganti.
- 2.** Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone.
- 3.** Per la tumulazione non è ammesso l'uso di casse con caratteristiche difformi da quanto prevede l'art. 77, D.P.R. n. 285/1990 s.m.i.

Capo II - Inumazione in campo comune

ART. 16 - AREE DESTINATE ALL' INUMAZIONE

- 1.** In ciascun cimitero comunale, una o più aree sono riservate all'inumazione in campo comune.
- 2.** Almeno un'area del campo comune sarà riservata all'inumazione delle salme dei fanciulli deceduti in età inferiore ai dieci anni.
- 3.** Almeno un'area del campo comune sarà inoltre riservata all'inumazione delle salme che, pur trascorso il prescritto periodo di decomposizione, non siano del tutto decomposte.

ART. 17 - SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE

- 1.** Le sepolture in campo comune vengono accordate ogniqualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura in concessione a pagamento.
- 2.** Tutte le sepolture in campo comune hanno la durata legale di dieci anni e non sono rinnovabili.
- 3.** L'utilizzazione e assegnazione delle fosse sarà in ordine progressivo.
- 4.** Ogni fossa deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo, che sarà lo stesso per la fossa e per il feretro. Sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e delle date di nascita e di morte del defunto.
- 5.** Ogni fossa può essere di norma destinata ad accogliere un solo cadavere.
- 6.** Qualora ve ne sia richiesta da parte di almeno uno dei parenti più prossimi, madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- 7.** Qualora ve ne sia richiesta da parte di almeno uno dei parenti più prossimi e a condizione che le caratteristiche della fossa e quelle delle casse (o della cassa e di

un'urna) lo consentano, in una stessa fossa possono essere sepolti, seppur distintamente, un minore degli anni dieci e un maggiore degli anni dieci legati in vita da vincoli di genitorialità o fratellanza.

8. Qualora le comprovate usanze funebri dei culti diverso da quello cattolico non ammettano l'esumazione ordinaria, non si potrà procedere all'inumazione in campo comune.

ART. 18 - ORNAMENTI ALLE FOSSE

1. Sulle fosse è permesso, a cura e spese dei privati:

- a) disporre fiori (anche in vaso) e coltivare aiuole con piccoli arbusti;
- b) recingere gli spazi sovrastanti le fosse con contorni in cemento o in marmo;
- c) collocare lapidi o croci, purché stabili e di altezza non superiore a 1,50m.;
- d) collocare ceri per l'illuminazione votiva.

2. Per ciascuna fossa il Comune appronta un cordolo ornamentale di base, salva la facoltà per i privati di predisporne di diversi a propria cura e spese.

3. Il Comune potrà provvedere alla rimozione degli ornamenti pericolanti o fatiscenti dopo che siano trascorsi inutilmente trenta giorni dalle pubbliche affissioni con cui si invitano gli interessati a provvedere.

Capo III - Inumazione in campo paganti

ART. 19 - AREE DESTINATE ALL'INUMAZIONE

1. In ciascun cimitero comunale, una o più aree possono essere riservate all'inumazione in campo paganti.

ART. 20 - CONDIZIONI

1. L'inumazione in campo paganti viene accordata dal Comune previa istanza del privato e in regime di concessione amministrativa.

2. La concessione avente ad oggetto l'inumazione in campo paganti viene accordata quando vi sia una salma da inumare e previa verifica della concreta disponibilità di fosse.

3. Qualora vi sia una salma da inumare o già inumata, il coniuge della persona defunta ovvero chi sia in grado di dimostrare di aver con questa convissuto almeno per l'anno precedente il decesso può ottenere, previa richiesta e salva disponibilità, la concessione di altra area vicina ai fini della propria sepoltura.

4. Qualora ve ne sia richiesta da parte di almeno uno dei parenti più prossimi, madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

5. Qualora ve ne sia richiesta da parte di almeno uno dei parenti più prossimi e a condizione che le caratteristiche della fossa e quelle delle casse (o della cassa e di un'urna) lo consentano, in una stessa fossa possono essere sepolti, seppur distintamente, un minore degli anni dieci e un maggiore degli anni dieci legati in vita da vincoli di genitorialità o fratellanza.

ART. 21 - REGIME CONCESSORIO

- 1.** La concessione relativa all'inumazione in campo paganti è a tempo determinato e ha durata di venticinque anni, con possibilità di due rinnovi consecutivi, ciascuno di durata decennale.
- 2.** Trascorsi i primi venti anni della concessione, gli aventi titolo a chiederne il rinnovo potranno chiederlo ed ottenerlo anche prima della scadenza dei venticinque anni prevista, corrispondendo al Comune la tariffa in quel momento prevista per il rinnovo maggiorata del venticinque per cento.
- 3.** Allo scadere della concessione o dei relativi rinnovi, si procederà all'esumazione della salma.
- 4.** Qualora le comprovate usanze funebri dei culti diverso da quello cattolico non ammettano l'esumazione ordinaria, gli interessati potranno ottenere dal Comune la concessione dell'area a titolo oneroso per un periodo di novantanove anni, con possibilità di rinnovo.
- 5.** Qualora siano state rilasciate concessioni aventi diversa scadenza per fosse limitrofe unite da un unico monumento, la durata di quella scadente per prima verrà prolungata sino alla scadenza dell'ultima, previo versamento al Comune di un canone corrispondente in proporzione al prolungamento della concessione scadente per prima.
- 6.** Il concessionario o, all'unanimità, i concessionari (o, all'unanimità, i rispettivi aventi causa) possono in qualsiasi momento rinunciare alla concessione mediante richiesta scritta in carta libera, senza che ciò faccia sorgere in capo al rinunciante il diritto a rimborso alcuno per il periodo non utilizzato.
- 7.** Il subentro nella concessione e la conseguente voltura in favore di un nuovo concessionario, qualora il precedente concessionario non sia deceduto, è consentito previo pagamento della tariffa appositamente prevista.

ART. 22 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1.** Ricorrendo motivate ragioni di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata, con assegnazione di altra sepoltura o sistemazione adeguata.
- 2.** Prima di disporre la revoca, il Comune dovrà comunicare al concessionario l'avvio del relativo procedimento, dando termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della comunicazione per formulare eventuali osservazioni orali o scritte.
- 3.** Trascorso il termine e valutate le eventuali pertinenti osservazioni formulate dal concessionario, il Comune potrà disporre la revoca con provvedimento espresso da comunicarsi a quest'ultimo.

ART. 23 - ORNAMENTI ALLE FOSSE

- 1.** Sulle fosse oggetto di concessione è permesso, a cura e spese dei privati:
 - a) disporre fiori (anche in vaso) e coltivare aiuole con piccoli arbusti;
 - b) recingere gli spazi sovrastanti le fosse con contorni di altezza non superiore a 10 cm.;
 - c) collocare lapidi o croci, purché stabili e di altezza non superiore a 1,50 m.;
 - d) collocare piccoli manufatti artistici;
 - e) collocare ceri o, qualora esistano gli impianti necessari, installare lampade per l'illuminazione votiva.
- 2.** Si applica l'art. 4, comma 3 del presente Regolamento.

Capo IV - Tumulazione in loculi cimiteriali

ART. 24 - TIPOLOGIA DEI LOCULI

- 1.** I loculi sono sepolcreti a carattere individuale.
- 2.** I loculi possono essere disposti di fianco o di punta, oppure interrati e sovrapposti.

ART. 25 – CONDIZIONI

1. La tumulazione in loculi cimiteriali viene accordata dal Comune previa istanza del privato e in regime di concessione amministrativa.

2. La concessione avente ad oggetto la tumulazione in loculi cimiteriali viene di norma accordata quando vi sia una salma da tumulare e previa verifica della concreta disponibilità di loculi.

Il Comune, tenuto conto della disponibilità di loculi alla data della richiesta, può accordare la concessione di un loculo anche in mancanza di una salma da tumulare. In tal caso, la concessione potrà riguardare in concreto loculi posti in quarta e/o quinta fila. Solo qualora la richiesta venga inoltrata da un privato che, a quella data, abbia già compiuto gli settanta anni di età il Comune potrà accordare la concessione di un loculo ubicato in file diverse dalla quarta e dalla quinta.

3. Qualora vi sia una salma da tumulare o già tumulata, il coniuge della persona defunta ovvero chi sia in grado di dimostrare di aver con questa convissuto almeno per l'anno precedente il decesso può ottenere, previa richiesta e salva disponibilità, la concessione di un loculo vicino ai fini della propria sepoltura.

In tal caso la scadenza di entrambe le concessioni, ove ciò sia richiesto dal medesimo concessionario, potrà essere abbinata e così venire a coincidere con la data di scadenza che risulti la posteriore.

4. All'atto della stipula della concessione è previsto il versamento di una quota cauzionale a copertura delle future spese di estumulazione salma, smuratura loculo e smaltimento feretro.

5. Salvo casi eccezionali di pubblica necessità, la tumulazione provvisoria di salme non è ammessa.

ART. 26 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione relativa alla tumulazione in loculi cimiteriali è a tempo determinato e ha durata di quaranta anni decorrente dalla tumulazione.

2. La concessione decorsi i quaranta anni dalla data della tumulazione è rinnovabile per un periodo di anni venti, previo versamento al Comune di un canone unico stabilito dalla Giunta Comunale nella misura pari a quanto dovuto per la concessione quarantennale.

3. Trascorsi i primi trent'anni della concessione, gli aventi titolo a chiederne il rinnovo ventennale potranno chiederlo ed ottenerlo anche prima della scadenza dei quarant'anni prevista, corrispondendo al Comune la tariffa in quel momento prevista per il rinnovo maggiorata del venticinque per cento.

4. Allo scadere della concessione, si procederà all'estumulazione della salma.

ART. 27 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Nel periodo in cui la concessione non è stata in concreto ancora utilizzata, il concessionario può rinunciarvi per iscritto in qualsiasi momento.

2. Qualora il loculo sia occupato da una salma, la rinuncia potrà essere effettuata per iscritto dal concessionario o, all'unanimità, dai concessionari (o, all'unanimità, dai rispettivi aventi causa) nei mesi di Marzo o di Ottobre di ogni anno.

3. Il trasferimento della salma in altra sepoltura del cimitero o in altro cimitero costituisce rinuncia implicita alla concessione.

- 4.** Come sarà previsto dalla concessione, qualora la rinuncia intervenga prima che siano decorsi dieci anni dal rilascio della concessione stessa al rinunciante non spetterà diritto ad alcun rimborso. Qualora invece la rinuncia intervenga successivamente, il rinunciante avrà diritto, previa richiesta scritta, a ricevere dal Comune il rimborso di un importo proporzionale agli anni di mancato utilizzo.
- 5.** Come sarà previsto dalla concessione, in caso di rinuncia resteranno comunque a carico del rinunciante le spese di contratto e quelle per la sostituzione della lastra di chiusura del loculo qualora si rendesse necessaria ad insindacabile giudizio del Comune.
- 6.** Il subentro nella concessione e la conseguente voltura in favore di un nuovo concessionario, qualora il precedente concessionario non sia deceduto, è consentito previo pagamento della tariffa appositamente prevista.

ART. 28 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1.** Ricorrendo motivate ragioni di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata, con assegnazione di altra sepoltura o sistemazione adeguata.
- 2.** Prima di disporre la revoca, il Comune dovrà comunicare al concessionario l'avvio del relativo procedimento, dando termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della comunicazione per formulare eventuali osservazioni orali o scritte.
- 3.** Trascorso il termine e valutate le eventuali pertinenti osservazioni formulate dal concessionario, il Comune potrà disporre la revoca con provvedimento espresso da comunicarsi a quest'ultimo.

ART. 29 - ORNAMENTI AI LOCULI

- 1.** Le piastre di marmo dei loculi sono fornite dal Comune e non possono essere sostituite con altre. Eventuali interventi sulle stesse devono essere preventivamente autorizzati dal Comune e non alterare il contesto visivo del lotto. Il costo degli interventi sulla piastra del loculo dato in concessione, compresa la rimozione della stessa in caso di estumulazione, è a carico del concessionario e dei suoi aventi diritto.
- 2.** Il concessionario ha l'obbligo di indicare sul loculo il nome e il cognome del defunto (o dei defunti) e le rispettive date di nascita e di morte. In caso di inottemperanza provvederà il Comune previa diffida, rivalendosi per le relative spese.
- 3.** Sulle piastre di marmo è permesso, a cura e spese dei privati:
 - a) installare lampade per l'illuminazione votiva;
 - b) installare un portavaso per fiori;
 - c) apporre decorazioni previa autorizzazione espressa del Comune.
- 4.** E' vietato posare o apporre sulla piastra e/o sul pavimento antistante vasi e altri oggetti mobili.
- 5.** Si applica l'art. 4, comma 3 del presente Regolamento.

Capo V - Sepulture private

Sezione I - Definizioni

ART. 30 - TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE PRIVATE

- 1.** Il Comune può destinare aree cimiteriali per la costruzione di sepulture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
- 2.** Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepulture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

3. Ai casi di sepoltura a sistema di tumulazione individuale si applicano, in quanto compatibili con la disciplina del presente Capo, le norme di cui al Capo IV. Ai casi di sepoltura a sistema di inumazione si applicano, in quanto compatibili con la disciplina del presente Capo, le norme di cui al Capo III.

4. A seconda delle caratteristiche realizzative, le sepolture private a sistema di tumulazione individuale si distinguono in "tombe affioranti" e "cappelle": sono tombe affioranti quelle costituite da loculi sotterranei; sono cappelle quelle costituite anche o solo da loculi sovrapposti in superficie.

5. A seconda dei soggetti che hanno diritto di usarne, le sepolture private si distinguono in "sepolcri familiari", "sepolcri ereditari" e "sepolcri collettivi".

ART. 31 - SEPOLCRO FAMILIARE

- 1.** E' sepolcro familiare la sepoltura privata il cui uso è riservato alle persone:
 - a) dei concessionari;
 - b) degli altri eventuali fondatori del sepolcro, sebbene non indicati espressamente nella concessione;
 - c) dei familiari dei soggetti cui alle precedenti lettere a) e b).
- 2.** Ai presenti fini, sono considerati:
 - a) concessionari: i titolari della concessione in essa indicati nominativamente;
 - b) fondatori del sepolcro: i soggetti concessionari e gli altri che, sebbene non titolari della concessione amministrativa, dimostrino di aver contribuito sin dal principio alle spese di realizzazione e mantenimento del sepolcro ed il cui nome (o il nome della cui famiglia) vi compariva sin dall'inizio;
 - c) familiari: le persone, diverse dai concessionari e dagli altri eventuali fondatori, che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
 - I. sono state nominativamente indicate nell'atto di concessione quali aventi diritto alla sepoltura;
 - II. dimostrino di essere coniugi non legalmente separati o discendenti dei concessionari o degli altri fondatori del sepolcro;
 - III. dimostrino di essere parenti o affini fino al terzo grado dei concessionari o degli altri fondatori del sepolcro;
 - IV. dimostrino di aver convissuto almeno per l'anno precedente il decesso con uno dei concessionari o degli altri eventuali fondatori del sepolcro.
- 3.** In difetto di previsione espressa e salva prova contraria, qualora sorga dubbio circa la natura familiare o ereditaria di un sepolcro, questo si considera familiare.
- 4.** Con atto scritto indirizzato al Comune, i concessionari e gli altri eventuali fondatori del sepolcro, all'unanimità, possono escludere dalla sepoltura uno o più soggetti che, diversamente, vi avrebbe diritto.
- 5.** Con la morte dell'ultimo componente della cerchia familiare, il sepolcro familiare si trasforma in ereditario sino alla scadenza della concessione.

ART. 32 - SEPOLCRO EREDITARIO

- 1.** E' sepolcro ereditario la sepoltura privata il cui uso è riservato alle persone:
 - a) dei concessionari;
 - b) degli altri eventuali fondatori del sepolcro, sebbene non indicati espressamente nella concessione;
 - c) degli eredi dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) degli altri soggetti che abbiano acquistato il diritto di sepoltura per atto tra vivi dai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b).
- 2.** Si ha riguardo alle definizioni di cui al precedente articolo, comma 2, lettere a) e b).

3. Nel caso di sepolcro ereditario, il diritto di esservi sepolti è liberamente trasmissibile per atto tra vivi o *mortis causa* dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia.

4. Con atto scritto indirizzato al Comune, i concessionari e gli altri eventuali fondatori del sepolcro, all'unanimità, possono escludere dalla sepoltura uno o più soggetti che, diversamente, vi avrebbe diritto.

ART. 33 - SEPOLCRO COLLETTIVO

1. E' sepolcro collettivo la sepoltura privata concessa a un ente ed il cui uso è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e nell'atto di concessione.

2. Con atto scritto indirizzato al Comune, il legale rappresentante dell'ente, previa conforme delibera dell'organo assembleare, può escludere dalla sepoltura uno o più soggetti che, diversamente, vi avrebbe diritto.

Sezione II - Esercizio del diritto d'uso

ART. 34 - TITOLARITA' DEL DIRITTO

1. Il diritto d'uso delle sepolture private spetta ai soggetti legittimati a seconda della tipologia del sepolcro come definita nella sezione precedente.

ART. 35 - MODALITA' DI ESERCIZIO

1. In ogni caso, il diritto d'uso può essere esercitato fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Nelle sepolture private sono sempre vietate l'inumazione e/o la tumulazione provvisorie.

ART. 36 - RINUNCIA AL DIRITTO DI USO

1. L'avente diritto d'uso della sepoltura privata può rinunciare in qualsiasi momento limitatamente alla propria posizione personale. Nel caso di sepolcro familiare, la rinuncia non pregiudica di per sé i diritti dei familiari del rinunciante.

2. La rinuncia va fatta per iscritto, è atto unilaterale recettizio ed è sempre revocabile.

3. La rinuncia al diritto d'uso personale non fa sorgere diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

4. Nel caso di sepolcro familiare, sono ammesse esclusivamente rinunce pure e semplici, con divieto pertanto di individuare soggetti in qualsiasi modo beneficiari della rinuncia medesima.

5. Nel caso di sepolcro ereditario, la rinuncia impedisce di per se stessa di trasferire il diritto ad altri.

Sezione III - Regime concessorio

ART. 37 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. L'uso di aree cimiteriali destinate a sepolture private viene accordato dal Comune previa istanza del privato e in regime di concessione amministrativa.

- 2.** Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 3.** L'assegnazione in uso delle aree verrà effettuata in base alla data di presentazione delle domande seguendo l'ordine cronologico di protocollo.
- 4.** Come sarà previsto dalla concessione, i concessionari, fondatori e loro aventi causa saranno tenuti in solido fra loro:
 - a) a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture;
 - b) ad eseguire i lavori di restauro, consolidamento e/o ristrutturazione che il Comune riterrà motivatamente opportuno prescrivere per ragioni di decoro, di sicurezza e/o di igiene.

ART. 38 - DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1.** La concessione è a tempo determinato e ha durata di novantanove anni.
- 2.** Alla scadenza, la concessione è rinnovabile per una sola volta e per ugual periodo.
- 3.** Almeno un anno prima della scadenza il Comune ne darà avviso agli interessati, anche mediante pubbliche affissioni, così da consentire agli aventi diritto di richiedere per iscritto l'eventuale rinnovo.
- 4.** Con l'atto della concessione, il Comune può imporre ai concessionari l'obbligo di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, a pena di decadenza della concessione.

ART. 39 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

- 1.** La concessione relativa ad un'area destinata a sepoltura privata può essere rinunciata all'unanimità dei concessionari viventi e degli eventuali altri fondatori viventi.
- 2.** Qualora non vi sia alcun concessionario o altro fondatore superstite, la concessione potrà essere rinunciata all'unanimità dei loro aventi causa viventi.
- 3.** Nel caso la concessione venga rinunciata ai sensi del presente articolo, il Comune restituirà agli aventi diritto una parte della tariffa proporzionale al periodo di mancato utilizzo.

ART. 40 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1.** Ricorrendo motivate ragioni di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata, con assegnazione di altra sepoltura o sistemazione adeguata.
- 2.** Prima di disporre la revoca, il Comune dovrà comunicare al concessionario o ai suoi aventi causa (ove noti) l'avvio del relativo procedimento, dando termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per formulare eventuali osservazioni orali o scritte.
- 3.** Trascorso il termine e valutate le eventuali pertinenti osservazioni formulate dal concessionario, il Comune potrà disporre la revoca con provvedimento espresso da comunicarsi a quest'ultimo.

Capo VI - Cremazione

ART. 41 - SERVIZIO DI CREMAZIONE

- 1.** Qualora i cimiteri comunali non dispongano di un crematorio, la cremazione dovrà di regola avvenire presso il più vicino cimitero che ne disponga o in alternativa presso quello del capoluogo di provincia.

2. Il Comune è tenuto a stipulare a proprie spese un'apposita convenzione per assicurare il servizio di cremazione.

ART. 42 - CREMAZIONE DI CADAVERI

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia dopo aver acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, salvo il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto che esprima contrarietà alla cremazione e rechi data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal legale rappresentante, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, salvo il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto che esprima contrarietà alla cremazione e rechi data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione;
- c) in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 c.c., e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto;
- d) per i minori e per le persone interdette, la volontà manifestata dai legali rappresentanti.

3. In caso di cremazione, è autorizzato l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre i fumi inquinanti e i tempi di cremazione.

4. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'Ufficiale di Stato Civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo l'infruttuoso decorso di trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso.

ART. 43 - CREMAZIONE DI RESTI MORTALI

1. La cremazione dei resti mortali e dei resti ossei è ammessa dietro richiesta o con l'assenso del coniuge o, in mancanza, di tutti i parenti del defunto di grado più prossimo.

2. Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di esumazione ordinaria non è necessaria la documentazione medica di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

3. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è disposta dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

ART. 44 - RACCOLTA DELLE CENERI

1. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna debitamente sigillata, recante all'esterno il nome e il cognome del defunto e le date di nascita e di morte.

- 2.** La consegna dell'urna cineraria è effettuata, in ordine di priorità, al coniuge, ad altro familiare del defunto o al personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto.
- 3.** All'atto della consegna dell'urna, il ricevente è tenuto a sottoscrivere un documento in cui dichiara la destinazione finale dell'urna, che, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, può essere destinata alla tumulazione, all'interramento o all'affidamento ai familiari secondo le previsioni della legge e del presente Regolamento.
- 4.** Nell'ambito cimiteriale, le urne cinerarie possono essere alternativamente collocate:
 - a) nell'apposito edificio (cinerario comune) predisposto dal Comune;
 - b) in nicchie il cui uso viene accordato dal Comune previa istanza del privato e in regime di concessione amministrativa;
 - c) nel numero massimo di cinque urne, in una fossa ove sia già presente un feretro, purché lo spazio lo consenta;
 - d) nel numero massimo di cinque urne, in un loculo ove sia già presente un feretro, purché lo spazio lo consenta.
- 5.** Solo nel caso in cui manchi il cinerario comune, le urne cinerarie potranno essere collocate nelle cellette ossario e saranno soggette al regime di queste ultime.
- 6.** L'individuazione delle caratteristiche edilizie del cinerario comune è rimessa all'Ufficio comunale che si occupa dei servizi cimiteriali.

ART. 45 - CARATTERISTICHE DELLE URNE

- 1.** Le urne cinerarie destinate alla collocazione in nicchie, in cellette ossario o alla tumulazione devono essere di materiale refrattario.
- 2.** Le urne cinerarie destinate all'interramento devono essere di materiale facilmente decomponibile e/o biodegradabile.
- 3.** Indipendentemente dalla loro collocazione in ambito cimiteriale, le urne cinerarie non potranno superare le dimensioni massime di cui alla normativa vigente in quel momento.

ART. 46 - DISPERSIONE DELLE CENERI

- 1.** La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree e ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private. L'area cimiteriale destinata alla dispersione delle ceneri, opportunamente recintata, è compresa nel cinerario comune.
- 2.** La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
- 3.** La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8), D.lgs. n. 285/1992.
- 4.** La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
- 5.** La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'art. 42, comma 2, lett. b), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza di tutti tali soggetti, dal personale autorizzato dal Comune.

ART. 47 - REGIME CONCESSORIO DELLE NICCHIE PER URNE CINERARIE

- 1.** La concessione relativa alla collocazione dell'urna cineraria nelle apposite nicchie è a tempo determinato e ha durata di venti anni, scaduti i quali potrà essere prorogata una o più volte per la durata di dieci anni a richiesta del concessionario.
- 2.** Allo scadere della concessione le ceneri verranno collocate nel cinerario comune.

- 3.** Il concessionario o, all'unanimità, i concessionari (o, all'unanimità, i rispettivi aventi causa) possono in qualsiasi momento rinunciare alla concessione mediante richiesta scritta in carta libera, senza che ciò faccia sorgere in capo al rinunciante il diritto a rimborso alcuno per il periodo non utilizzato.
- 4.** Ricorrendo motivate ragioni di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata, con assegnazione di altra sistemazione adeguata.
- 5.** Prima di disporre la revoca, il Comune dovrà comunicare al concessionario l'avvio del relativo procedimento, dando termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della comunicazione per formulare eventuali osservazioni orali o scritte.
- 6.** Trascorso il termine e valutate le eventuali pertinenti osservazioni formulate dal concessionario, il Comune potrà disporre la revoca con provvedimento espresso da comunicarsi a quest'ultimo.
- 7.** Il subentro nella concessione e la conseguente voltura in favore di un nuovo concessionario, qualora il precedente concessionario non sia deceduto, è consentito previo pagamento della tariffa appositamente prevista.

ART. 48 - ORNAMENTI ALLE NICCHIE

- 1.** Le piastre di marmo delle nicchie sono fornite dal Comune e non possono essere sostituite con altre.
- 2.** Il concessionario ha l'obbligo di indicare sulla nicchia il nome e il cognome del defunto e le date di nascita e di morte.
- 3.** Sulle piastre di marmo è permesso, a cura e spese dei privati:
 - a) installare una piccola lampada per l'illuminazione votiva;
 - b) installare un piccolo portafiori;
 - c) apporre iscrizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 2 previa autorizzazione espressa del Comune.
- 4.** Si applica l'art. 4, comma 3 del presente Regolamento.

Capo VII - Esumazioni ed estumulazioni

Sezione I - Disposizioni generali

ART. 49 – RESTI MORTALI

- 1.** Si definisce "resto mortale":
 - a) in generale: il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
 - b) per salme inumate: l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione;
 - c) per salme tumulate: l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione.
- 2.** Gli eventuali oggetti di valore o ricordi personali rinvenuti tra i resti mortali al momento dell'esumazione o dell'estumulazione, se richiesti dai familiari presenti alle operazioni, verranno a questi consegnati previa sottoscrizione di apposita ricevuta.
- 3.** Se non richiesti dai familiari, tali oggetti seguono i resti del defunto nel caso in cui questi vengano raccolti in cellette ossario oppure passano nel possesso del Comune nel caso in cui i resti mortali vengono dispersi nell'ossario comune.
- 4.** Il Comune tiene un registro in cui sono elencati gli oggetti rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni che non siano stati richiesti dai familiari, la data

dell'esumazione o estumulazione ed il nominativo della persona cui appartenevano i resti mortali.

ART. 50 - OSSARIO COMUNE E CELLETTE OSSARIO

- 1.** I cimiteri comunali dispongono di un ossario comune destinato a raccogliere:
 - a) le ossa provenienti dalle esumazioni ordinarie;
 - b) le salme estumulate che si trovino in condizione di completa mineralizzazione accertata dal coordinatore sanitario.
- 2.** I cimiteri dispongono altresì di cellette ossario destinate a raccogliere i resti mortali di cui sopra ed il cui utilizzo viene accordato dal Comune, previa istanza del privato, in regime di concessione amministrativa.
- 3.** Ciascuna celletta ossario può contenere una sola cassetta.

ART. 51 - REGIME CONCESSORIO DELLE CELLETTE OSSARIO

- 1.** La concessione relativa alla collocazione delle cassette nelle cellette ossario è a tempo determinato e ha durata di venti anni scaduti i quali potrà essere prorogata una o più volte per la durata di dieci anni a richiesta del concessionario.
- 2.** Allo scadere della concessione ciò che rimane dei resti mortali verrà depositato nell'ossario comune.
- 3.** Il concessionario o, all'unanimità, i concessionari (o, all'unanimità, i rispettivi aventi causa) possono in qualsiasi momento rinunciare alla concessione mediante richiesta scritta in carta libera, senza che ciò faccia sorgere in capo al rinunciante il diritto a rimborso alcuno per il periodo non utilizzato.
- 4.** Ricorrendo motivate ragioni di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata, con assegnazione di altra sistemazione adeguata.
- 5.** Prima di disporre la revoca, il Comune dovrà comunicare al concessionario l'avvio del relativo procedimento, dando termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della comunicazione per formulare eventuali osservazioni orali o scritte.
- 6.** Trascorso il termine e valutate le eventuali pertinenti osservazioni formulate dal concessionario, il Comune potrà disporre la revoca con provvedimento espresso da comunicarsi a quest'ultimo.
- 7.** Il subentro nella concessione e la conseguente voltura in favore di un nuovo concessionario, qualora il precedente concessionario non sia deceduto, è consentito previo pagamento della tariffa appositamente prevista.

ART. 52 - ORNAMENTI ALLE CELLETTE OSSARIO

- 1.** Le lastre di chiusura delle cellette ossario sono fornite dal Comune e non possono essere sostituite con altre.
- 2.** Il concessionario ha l'obbligo di indicare sulla lastra il nome e il cognome del defunto e le date di nascita e di morte.
- 3.** Sulle lastre è permesso, a cura e spese dei privati:
 - a) installare un piccolo portafiori;
 - b) apporre iscrizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 2 previa autorizzazione espressa del Comune.
- 4.** Si applica l'art. 4, comma 3 del presente Regolamento.

Sezione II - Esumazioni

ART. 53 - ESUMAZIONI ORDINARIE

- 1.** Le esumazioni ordinarie per i campi comuni si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, purché i familiari non abbiano preventivamente richiesto concessione per una destinazione diversa.
- 2.** Nei campi paganti le esumazioni ordinarie si eseguono al termine della concessione e sempre che sia trascorso il periodo minimo di dieci anni.
- 3.** Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, salvo che sussista la necessità di un periodo di riposo del lotto.

ART. 54 - PROCEDIMENTO DI ESUMAZIONE ORDINARIA

- 1.** Almeno sei mesi (periodo in cui dovrà sempre essere compreso il trimestre ottobre-dicembre) prima che si compia il decennio dell'inumazione o che, se successivo, scada la concessione, il Comune porrà sulla fossa un avviso mediante il quale verrà resa nota la data prevista per l'esumazione.
- 2.** L'elenco degli avvisi di esumazione verrà altresì affisso all'albo pretorio del Comune e pubblicato sul sito web del Comune.
- 3.** I familiari del defunto avranno diritto di assistere alle operazioni.
- 4.** Eseguita l'esumazione, si dovrà procedere alla seguenti operazioni:
 - a) disinfezione mediante acqua di calce e soluzione di creolina della fossa e di tutto il terreno circostante con cui il feretro possa aver avuto contatto;
 - b) disinfezione con soluzione di sublimato al 3‰ del telone e carrello usato per il trasporto;
 - c) disinfezione degli indumenti di chi ha effettuato il servizio.

ART. 55 - TRATTAMENTI CONSENTITI ALL'ESUMAZIONE ORDINARIA

- 1.** Le ossa umane e gli altri resti mortali provenienti da esumazioni ordinarie devono di norma essere raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere e deporle in cellette ossario o in loculi posti entro il recinto del cimitero e avuti in concessione; in tal caso essi devono essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm. chiusa con saldatura, recante il nome e il cognome del defunto e le date di nascita e di morte.
- 2.** Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, i resti mortali potranno in alternativa:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - b) essere trasferiti in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviati a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile, sui quali andranno riportati il nome e il cognome del defunto esumato e le date di nascita e di morte.
- 3.** L'avvio alla cremazione di cui al comma 2, lett. c), richiede il preventivo consenso dei familiari più prossimi, mentre le soluzioni di cui alle lett. a) e b) possono essere prescelte liberamente dal Comune.
- 4.** Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti per il suolo o la falda idrica.

5. Il tempo di reinumazione è stabilito in cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti e in due anni nel caso vi si faccia ricorso.

ART. 56 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Prima che sia compiuto il prescritto turno di rotazione, le salme possono essere esumate solo nei seguenti casi:

- a) per ordine dell'autorità giudiziaria a scopo di indagine nell'interesse della giustizia;
- b) per essere trasportate in altre sepolture, per ragioni di pubblico interesse ovvero dietro istanza scritta presentata dal concessionario o, in mancanza, da tutti i parenti del defunto di grado più prossimo;
- c) per essere destinate alla cremazione, ricorrendo le altre condizioni di cui al Capo VI.

2. Nei casi di cui alle lettere b) e c), l'esumazione deve essere preceduta da apposita autorizzazione comunale e dalla dichiarazione del coordinatore sanitario dell'ASL che il trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie non possono eseguirsi:

- a) nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre compresi;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi almeno due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che ad essa si può procedere senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

4. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'ASL e di un incaricato del Comune.

Sezione III - Estumulazioni

ART. 57 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie per i loculi cimiteriali si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

2. Le estumulazioni ordinarie per le sepolture private in loculo si eseguono allo scadere del periodo della concessione ovvero, quando siano trascorsi almeno quarant'anni dalla tumulazione, previa richiesta scritta del concessionario o, in sua mancanza, dell'unanimità degli aventi diritto.

3. E' in ogni caso vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione

ART. 58 - PROCEDIMENTO DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA

1. Almeno, sei mesi (periodo in cui dovrà sempre essere compreso il trimestre ottobre-dicembre) prima della scadenza della concessione il Comune porrà sul loculo un avviso mediante il quale verrà resa nota la data prevista per l'estumulazione.

2. L'elenco degli avvisi di estumulazione verrà altresì affisso all'albo pretorio del Comune e pubblicato sul sito web del Comune.

3. I familiari del defunto avranno diritto di assistere alle operazioni.

4. Come sarà previsto dalla concessione, almeno un mese prima della data prevista per l'estumulazione il concessionario avrà facoltà di indicare per iscritto dove dovranno essere collocati gli eventuali resti mortali.

ART. 59 - TRATTAMENTI CONSENTITI ALL'ESTUMULAZIONE ORDINARIA

- 1.** I feretri provenienti da estumulazioni ordinarie, compresi quelli provenienti da sepolture private, devono essere inumati dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione attraverso uno o più dei seguenti interventi:
 - a) apertura nella cassa metallica di un'apertura adeguata;
 - b) sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile;
 - c) addizione diretta sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore di particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti per il suolo o la falda idrica.
- 2.** Per le salme estumulate allo scadere di concessioni di durata ultraventennale o comunque per quelle estumulate dopo almeno venti anni dalla tumulazione, il periodo di rotazione del terreno di reinumazione è abbreviato al termine di cinque anni. Negli altri casi, il periodo di rotazione è di dieci anni.
- 3.** In alternativa alla reinumazione come sopra disciplinata, sono consentite:
 - a) la tumulazione del feretro estumutato nella stessa o in altra sepoltura, previo ripristino obbligatorio delle condizioni di impermeabilità del feretro secondo le indicazioni del personale ASL;
 - b) la cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile, sui quali andranno riportati il nome e il cognome del defunto esumato e le date di nascita e di morte.
- 4.** L'avvio alla cremazione di cui al comma 3, lett. b), richiede il preventivo consenso dei familiari più prossimi.

ART. 60 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

- 1.** Prima che della scadenza della relativa concessione, i feretri possono essere estumulati solo nei seguenti casi:
 - a) per ordine dell'autorità giudiziaria a scopo di indagine nell'interesse della giustizia;
 - b) per essere trasportate in altre sepolture, per ragioni di pubblico interesse ovvero dietro istanza scritta presentata dal concessionario o, in mancanza, da tutti i parenti del defunto di grado più prossimo;
 - c) per essere destinate alla cremazione, ricorrendo le altre condizioni di cui al Capo VI.
- 2.** Nei casi di cui alle lettere b) e c), l'estumulazione deve essere preceduta da apposita autorizzazione comunale e dalla dichiarazione del coordinatore sanitario dell'ASL, constatata la perfetta tenuta del feretro, che il trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Nel caso in cui venga constatato la non perfetta tenuta del feretro, può essere consentito il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro stesso.
- 3.** Le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'ASL e di un incaricato del Comune.

Capo VIII – Proroghe straordinarie di concessioni

ART. 61 – PROROGHE STRAORDINARIE DI SEPOLTURE DA DESTINARE

1. Qualora il concessionario ancora in vita e nel pieno possesso della capacità di intendere e di volere esprima la volontà di portare alla massima estensione possibile la concessione già in essere della sepoltura a lui destinata (loculo, tomba a terra o celletta), liberando e lasciando indenni gli eventuali eredi in linea retta e collaterale da ogni adempimento contrattuale a riguardo, potrà usufruire a richiesta delle seguenti "proroghe straordinarie":

- loculo: in pendenza di concessione, aggiunta di una proroga straordinaria di anni 40 al doppio del prezzo previsto per la proroga ordinaria ventennale.

- tomba a terra: in pendenza di concessione, aggiunta di una proroga straordinaria di anni 20 al doppio del prezzo previsto per la proroga ordinaria decennale.

- celletta ossario: in pendenza di concessione, aggiunta di una proroga straordinaria di anni 20 al doppio del prezzo previsto per la proroga ordinaria decennale.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 62 - TRASPORTO DI CADAVERE

1. Si definisce "trasporto di cadavere" l'attività di trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero e/o al crematorio, compresi il prelievo e la movimentazione del feretro.

2. Il trasporto dei cadaveri può essere effettuato dalle imprese autorizzate allo svolgimento di attività funebre, nel rispetto della legge e del presente Regolamento.

3. Qualora non sia previsto l'uso obbligatorio della duplice cassa (di legno e di zinco), per il trasporto di cadavere è sempre d'obbligo l'impiego della cassa di legno, anche quando si tratti di cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico.

ART. 63 - TRASPORTO IN AMBITO COMUNALE

1. Il trasporto funebre in ambito comunale è eseguito da personale numericamente adeguato, che si determina nel numero minimo di quattro operatori, compreso l'autista del carro funebre.

ART. 64 - ISTITUZIONE DI DIRITTO FISSO COMUNALE

1. Per i casi previsti dall'art. 19, D.P.R. n. 285/1990 è prevista l'applicazione di un diritto fisso comunale nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

ART. 65 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il carro funebre dovrà trovarsi nel luogo in cui si trova il cadavere almeno venti minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del rito funebre.

2. E' fatto obbligo a coloro che effettuano il servizio, se richiesti dall'addetto alla sepoltura da effettuarsi in uno dei cimiteri cittadini, di collaborare con quest'ultimo per collocare il feretro nel loculo o nella fossa.

TITOLO IV - ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 66 - TIPI DI ILLUMINAZIONE

1. Sulle cellette non è consentito collocare ceri o installare una lampada elettrica per l'illuminazione votiva.

2. Sulle cellette è consentito installare una lampada alimentata a batteria con luce di colore bianco o giallo solo nel caso non vi sia stato predisposto l'allaccio all'illuminazione votiva.

3. Sulle fosse è consentito collocare ceri.

4. Sui tipi di sepoltura diversi da quelli precedenti, è consentito installare una lampada votiva soltanto mediante allaccio all'impianto comunale previa sottoscrizione dell'apposito contratto.

ART. 67 - ILLUMINAZIONE VOTIVA MEDIANTE CERI

1. L'utilizzo di ceri per l'illuminazione votiva è limitato alle fosse, con il limite di utilizzo di un solo cero per sepoltura, indipendentemente dal numero dei sepolti.

2. I ceri utilizzati a scopo di illuminazione votiva non dovranno avere fiamma libera e dovranno inoltre possedere caratteristiche tali da evitare di sporcare il suolo o le lastre di marmo.

3. I ceri consumati verranno rimossi.

ART. 68 - ILLUMINAZIONE VOTIVA MEDIANTE LAMPADE ELETTRICHE

1. Dietro regolare richiesta di almeno uno dei titolari di concessione di sepoltura, il Comune ovvero il soggetto affidatario del servizio di illuminazione votiva mediante lampade elettriche realizzerà a spese del richiedente (ove non già esistente) l'impianto relativo alla sepoltura oggetto della concessione.

2. Formato l'impianto, la lampada verrà attivata previa sottoscrizione di apposito contratto, il quale prevede, a pena di sospensione o risoluzione, il divieto dell'utente di intervenire sull'impianto o manometterlo in qualsiasi modo.

3. Il servizio di illuminazione votiva mediante lampade elettriche verrà curato dal Comune ovvero dal soggetto affidatario a fronte del regolare pagamento di una tariffa comprendente i costi di consumo dell'energia elettrica e la manutenzione.

ART. 69 - RUOLO LAMPADE VOTIVE

1. I nominativi e gli indirizzi di coloro che usufruiscono del servizio di illuminazione votiva mediante lampade elettriche sono iscritti in un apposito ruolo.

2. Il contratto di servizio prevede l'obbligo per gli utenti di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione relativa alla residenza e/o agli intestatari del contratto o della concessione.

3. La tariffa annuale del servizio di illuminazione votiva potrà essere aggiornata dall'Amministrazione Comunale con proprio atto.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 70 - CASI ATIPICI

1. Ove si verificassero casi non specificamente disciplinati dal presente Regolamento, resta salva la facoltà del Consiglio Comunale o dell'Organo in quel momento competente per legge di pronunciarsi con apposita delibera anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.